Sentenza 61/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai magistrati:

Enrico MARINARO	Presidente
Francesco TARGIA	Consigliere– relatore
Andrea GIORDANO	Primo Referendario

nel giudizio iscritto al n. 2461 del registro di segreteria sul conto giudiziale per l'esercizio 2022 del consegnatario di azioni della società Ecocenter partecipata dal Comune di Villabassa, reso dal direttore generale della medesima società;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 15 novembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, e il rappresentante del pubblico ministero in persona del procuratore regionale Alessia Di Gregorio;

F A T T O e D I R I T T O

1. Con articolata relazione il magistrato designato all'esame del conto del consegnatario di azioni in epigrafe, reso a questa Sezione dalla stessa società partecipata, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione in ordine alla procedibilità del relativo giudizio.

Al riguardo, ha segnalato che, in base ad un più recente orientamento (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n.

99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017), sarebbe tenuto alla resa del conto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto (sindaco o funzionario da lui delegato) che ne ha la disponibilità giuridica, in quanto incaricato di esercitare i diritti dell'azionista.

3. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio, in quanto il conto in esame è stato reso da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell'ente e, quindi, non legittimato a rendere il conto medesimo.

4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Al riguardo, va osservato che, come correttamente evidenziato dal magistrato relatore del conto, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazioni è da individuare non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell'azionista (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017).

La giurisprudenza ha anche chiarito che "*per quel che riguarda il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, come confermato, ora, dall'espressa previsione dell'art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016:*

"per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato" (sez. Toscana, n. 127 del 2020).

Infatti, l'agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all'inizio e alla fine dell'esercizio, con l'indicazione del motivo delle variazioni (sez. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017).

In coerenza con quanto sopra esposto, è stato rilevato che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli cc.dd. "dematerializzati", in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (sez. Toscana, n. 20 del 2024) e in quanto persiste, anche per essi, l'esigenza informativa in ordine all'esercizio dei poteri di gestione.

5. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare improcedibile il giudizio relativo al conto in esame.

Stante il tenore della presente pronuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 novembre 2024.

L'estensore	**Il presidente**
Francesco Targia	Enrico Marinaro
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno 26/11/2024
Il funzionario
Tamara Mosconi
(firmato digitalmente)